



LEGGIMI UTENTE

Aggiornamento 'ACRED948' del 26/01/2026

DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE

1) ELABORAZIONE MENSILE – ANNO 2026

Prima di procedere all'elaborazione del mese di **gennaio 2026**, sul servizio Ditta – Abilitazione occorre effettuare una storicizzazione in data **01/01/2026**, annullando le caselle 'Abilitato' ed 'Elaborato' nella sezione 'Controllo Mensilità'.

A tale scopo, può essere utilizzata la procedura 'Storicizza Ditte su Gennaio', presente sul menù Amministratore Paghe.

La procedura richiede l'Anno da inizializzare: deve essere indicato '**2026**'.

Così facendo, si ottiene una storicizzazione al 01/01/2026 per tutte le ditte attive (non cessate entro tale data).

Se il campo 'Abilita elaborazione ditte' della procedura viene impostato a '**N**' (o non viene compilato), le caselle 'Abilitato' relative ai singoli mesi NON vengono barrate sul servizio 'Ditta – Abilitazione', nella storicizzazione al 01/01/2026. In tal modo, gli Utenti dovranno abilitare la casella relativa alla mensilità da elaborare, ditta per ditta, dopo aver terminato l'inserimento delle variazioni mensili – da parte nostra, consigliamo questa modalità di lavoro.

In alternativa, è possibile abilitare preventivamente l'elaborazione mensile su tutte le aziende: a tale scopo, è sufficiente selezionare '**Y**' nel campo 'Abilita elaborazione ditte'. Si ottiene così l'abilitazione di 13 mensilità su tutte le aziende (la 14° mensilità può essere abilitata, eventualmente, sulle sole aziende interessate); ricordiamo che l'elaborazione di una busta paga separata per le mensilità aggiuntive rimane comunque facoltativa. L'opzione '**Y**' può essere utilizzata nel caso in cui l'abilitazione preventiva delle mensilità risulti più confacente alla modalità di lavoro dell'Utente.

Come ulteriore alternativa, è possibile abilitare preventivamente l'elaborazione mensile per le stesse mensilità elaborate nell'anno precedente: selezionando l'opzione '**X**' nel campo 'Abilita elaborazione ditte', vengono abilitate sempre le 12 mensilità ordinarie, oltre alle mensilità aggiuntive (13° / 14°) che risultano abilitate nell'anno precedente. In tal modo, si abilitano le mensilità aggiuntive sulle sole aziende per le quali vengono normalmente elaborate. Con questa opzione, tuttavia, occorre abilitare manualmente le mensilità aggiuntive sulle nuove aziende (non gestite nell'anno precedente). Anche l'opzione '**X**' può essere utilizzata nel caso in cui risulti più confacente alla modalità di lavoro dell'Utente.

Ricordiamo che il campo 'Abilita elaborazione ditte' può essere impostato a '**S**' per abilitare l'elaborazione di 12 mensilità sulle ditte per le quali risulta barrata la casella 'Solo gestione Inail'. Dal momento che non occorre elaborare le buste paga dei soggetti gestiti solo ai fini Inail, consigliamo di non utilizzare quest'ultima opzione.

Nel caso in cui, per una o più aziende, sul servizio 'Ditta – Abilitazione Paghe' risulti già presente una storicizzazione in data 01/01/2026 (o successiva), viene generata la stampa 'errori.gennaio', con l'indicazione delle ditte che presentano tale situazione. Per le aziende in questione, le caselle 'Abilitato' ed 'Elaborato' devono essere annullate manualmente.

Ricordiamo, infine, che è possibile attivare la gestione dell'ulteriore casella 'Esterno', per confermare e rendere disponibili, agli "utenti esterni" (aziende), i risultati delle elaborazioni mensili (aggiornamento Acred322 del 26/10/2007). Nel caso in cui la casella 'Esterno' risulti attiva, viene anch'essa annullata sulla storizziazione al 01/01/2026.

Precisiamo che la procedura 'Storicizza Ditte su Gennaio' deve essere utilizzata anche dai nuovi Utenti che non hanno effettuato le elaborazioni mensili relative all'anno 2025.

Ricordiamo che, per l'elaborazione delle buste paga e la gestione di tutti gli adempimenti mensili, è disponibile la nuova procedura 'Gestione Mensile Paghe', che consigliamo di utilizzare in sostituzione delle procedure preesistenti.

2) VARIAZIONI CONTRATTUALI – GENNAIO 2026

2.1) Ccnl COMMERCIO (001)

Con effetto dal mese di gennaio 2026, è stato aumentato il contributo QUAS a carico dell'azienda, passato da E. 370,00 ad E. 390,00 (accordo sottoscritto il 22/03/2024 sia da Confcommercio che da Confesercenti). Ricordiamo che il contributo QUAS deve essere gestito tramite le voci 57E / 57F (aggiornamento di gennaio 2015 Acred557).

2.2) Ccnl TURISMO (003 – 004 – 005 – 007 – 008 – 009)

Con effetto dal mese di gennaio 2026, è stato aumentato il contributo QUAS a carico dell'azienda, passato da E. 360,00 ad E. 380,00 (accordo sottoscritto il 26/07/2024 da Confcommercio ed il 22/07/2024 da Confesercenti). Ricordiamo che il contributo QUAS deve essere gestito tramite le voci 57E / 57F (aggiornamento di gennaio 2015 Acred557).

2.3) Ccnl AGENZIE MARITTIME (006)

Dal mese di gennaio 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 13/09/2024. L'aumento interessa la tabella **1006** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di ottobre 2024 Acred902.

2.4) Ccnl DIRIGENTI COMMERCIO (013)

Dal mese di gennaio 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 05/11/2025. L'aumento interessa le tabelle **1013 – 1313 – 1513 – 1613** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di novembre 2024 Acred943.

Ricordiamo che, dal mese di gennaio 2026, varia anche il contributo di formazione e le aliquote contributive relative al fondo "Mario Negri": tali variazioni sono state predisposte con l'aggiornamento di novembre 2025 Acred943.

2.5) Ccnl AUTORIMESSE E AUTONOLEGGIO (017)

Sulla base dell'ipotesi di accordo sottoscritta il 09/12/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1017**, alle seguenti decorrenze: gennaio 2026 / ottobre 2026 / marzo 2027 / novembre 2027.

Con la busta paga relativa al mese di gennaio 2026, inoltre, viene automaticamente erogata l'indennità Una-tantum prevista nel suddetto accordo, ai dipendenti in forza al 31/12/2025, a copertura dell'anno 2025.

Nel calcolo dell'indennità (i cui valori sono riportati sulla tabella 8017, agganciata automaticamente), per determinare il numero di quote mensili spettanti, si rilevano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, considerando l'eventuale percentuale di part-time e/o di apprendistato relativa ad ogni singolo mese. La somma da erogare è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

2.6) Ccnl BARBIERI E PARRUCCHIERI (020)

Dal mese di gennaio 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo del 20/05/2024 e nel verbale integrativo del 23/05/2024. L'aumento interessa la tabella **1020** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di maggio 2024 Acred893.

2.7) Ccnl RADIO PRIVATE (022)

Sulla base dell'ipotesi di accordo del 03/11/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1022** alle decorrenze di gennaio 2026 / giugno 2027, e sulla tabella **1622** alle decorrenze di gennaio 2026 / giugno 2027 / gennaio 2028.

Con la busta paga relativa al mese di gennaio, viene automaticamente erogata l'indennità Una-tantum prevista nel suddetto rinnovo, a copertura del periodo da gennaio a dicembre 2025.

L'accordo ha previsto due diversi importi (E. 200,00 per il settore radiofonico ed E. 300,00 per il televisivo). In automatico viene applicato l'importo del settore radiofonico; per applicare l'importo del settore televisivo occorre indicare il valore convenzionale '1' nel campo Quantità della voce **041**.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.

La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

2.8) Ccnl PROPRIETARI DI FABBRICATI (026)

Dal mese di gennaio 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 30/10/2025. L'aumento interessa la tabella **1026** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di novembre 2025 Acred943.

2.9) Ccnl PULIZIA ARTIGIANATO (029)

Sulla base dell'accordo di rinnovo sottoscritto il 17/12/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle **1029 – 1329** alle seguenti decorrenze: gennaio 2026 / luglio 2026 / febbraio 2027 / luglio 2027 / febbraio 2028 / novembre 2028 / dicembre 2029.

Con effetto dal mese di gennaio 2026, per gli apprendisti iniziano a maturare E. 6,00 per ogni scatto di anzianità, come previsto nell'accordo di rinnovo. Ricordiamo che, per ottenere la maturazione automatica degli scatti di anzianità, deve risultare compilata la data inizio maturazione scatti, sul servizio Dipendente – Inquadramento. Nel caso degli apprendisti assunti prima di gennaio 2026, occorre indicare 1/01/2026 come data inizio maturazione scatti.

Dal mese di gennaio 2026, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata l'indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo, a copertura del periodo da gennaio a dicembre 2025.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo. Inoltre, si tiene conto della percentuale di part-time, verificando la situazione relativa ad ogni mese del periodo. Per gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70% (come previsto nell'accordo).

La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Sempre dal mese di gennaio 2026, le maggiorazioni relative al lavoro supplementare (voci 218 / 248) sono state portate dal 22% al 25%, come previsto nell'accordo di rinnovo.

2.10) Ccnl LEGNO ARTIGIANATO (035)

Dal mese di gennaio 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 5/03/2024. L'aumento interessa le tabelle **1035** (artigianato) e **1435** (PMI) ed è stato predisposto con l'aggiornamento di marzo 2024 Acred887.

2.11) Ccnl EDILIZIA ARTIGIANATO (036)

Dal mese di gennaio 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 20/05/2025. Ricordiamo che l'aumento interessa la tabella **1036** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di maggio 2025 Acred926.

2.12) Ccnl SETTORE EDILIZIA (036 / 050)

Dal mese di gennaio 2026 decorre la sospensione del contributo al fondo incentivo all'occupazione previsto nell'accordo di rinnovo del 08/09/2025. Ricordiamo che la variazione è stata predisposta con l'aggiornamento di ottobre 2025 Acred939.

2.13) Ccnl DIRIGENTI INDUSTRIA (040)

Con il mese di gennaio 2026, occorre verificare ed eventualmente adeguare gli elementi retributivi inseriti sul servizio Voci Fisse a livello di singolo dirigente, per ottenere il nuovo trattamento minimo complessivo di garanzia previsto, su base annuale, dal contratto collettivo nazionale.

Per quanto riguarda la contribuzione Previndai, dal mese di gennaio 2026 viene elaborata automaticamente la voce **53R**, tramite la quale viene calcolato il contributo Previndai a carico della ditta, effettuando il controllo del massimale mensile (se impostato sulla voce 570) e nel rispetto del minimale contributivo pari a E. 369,23 mensili (E. 4.800 annui / 13 mensilità). Nel mese di dicembre, il contributo in questione viene moltiplicato per 2 mensilità (dicembre + tredicesima).

Ricordiamo che l'aliquota Previndai complessiva (ditta + dipendente) deve essere indicata nel campo Quantità della voce 567, mentre il massimale mensile deve essere indicato nel campo Importo Unitario della voce 570; entrambe le voci vanno inserite sulle Voci Fisse. In presenza della voce 567, viene elaborata automaticamente la nuova voce 53R, ma rimane comunque possibile inserire la voce 53R sulle Voci Fisse se si ha necessità di effettuare delle forzature: nel campo Importo Unitario può essere forzato il minimale contributivo (se diverso da E. 369,23), mentre nel campo Quantità può essere forzata l'aliquota del contributo (se diversa dal 4%).

Le voci relative alle contribuzioni aggiuntive dei dirigenti si trovano nell'elenco delle Voci Fisse al punto 3.2.5 'Dirigenti'.

2.14) Ccnl ALIMENTARI INDUSTRIA (042)

Dal mese di gennaio 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 1/03/2024. L'aumento interessa la tabella **1042** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di marzo 2024 Acred887.

2.15) Ccnl GOMMA E PLASTICA INDUSTRIA (045)

Segnaliamo che, in data 10/12/2025, è stata sottoscritta un'ipotesi di accordo, tuttavia l'efficacia di tale accordo è stata espressamente sospesa fino all'avvenuta comunicazione di approvazione da parte dei firmatari. Per il momento, quindi, non sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella retributiva 1045 (agganciata automaticamente).

Nel caso in cui si abbia necessità di applicare, da subito, gli aumenti retributivi previsti nella suddetta ipotesi di accordo, è possibile agganciare la nuova tabella retributiva **1445**, sulla quale sono stati riportati gli aumenti retributivi alle seguenti decorrenze: gennaio 2026 / aprile 2027 / aprile 2028 / dicembre 2028.

Nel momento in cui avremo notizia dell'approvazione definitiva dell'accordo, predisporremo gli aumenti retributivi anche sulla tabella 1045, includendoli nel primo aggiornamento utile. Qualora non fosse possibile predisporre tale aggiornamento per il mese di gennaio, prevederemo comunque il calcolo automatico degli arretrati spettanti.

2.16) Ccnl AUTOTRASPORTATORI (048)

Dal mese di gennaio 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 6/12/2024. L'aumento interessa la tabella **1048** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di gennaio 2025 Acred909.

Sempre dal mese di gennaio 2026, cessa il 6° livello Junior e i dipendenti interessati passano al 6° livello: a tale scopo, dal mese di gennaio il livello "6° Junior" è stato rinominato come "6° livello".

2.17) Ccnl LAPIDEI INDUSTRIA (052)

Dal mese di gennaio 2026 decorre l'aumento del contributo a carico del datore di lavoro dovuto al fondo assistenza sanitaria Altea sulla base dell'accordo del 14/07/2025. Il contributo passa da E. 15,00 ad E. 18,00; la variazione è stata predisposta con l'aggiornamento di luglio 2025 Acred931.

Sempre sulla base del suddetto accordo, dal mese di gennaio 2026 è previsto un aumento dell'aliquota a carico del datore di lavoro per il contributo al fondo previdenza complementare Arco. Per i lavoratori iscritti a tale fondo, occorre indicare la nuova aliquota complessiva (ditta + dipendente) nel campo Quantità della voce **580** (già inserita sulle Voci Fisse).

2.18) Ccnl CONCERIE INDUSTRIA (053)

Dal mese di gennaio 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo del 07/03/2023. L'aumento interessa le tabelle **1053 / 6053** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di marzo 2024 Acred887.

Sempre sulla base del suddetto accordo, dal mese di gennaio decorre l'aumento del contributo a carico del datore di lavoro dovuto al fondo assistenza sanitaria Sanimoda. Il contributo aumenta ad E. 14,00 mensili; la variazione è stata predisposta con l'aggiornamento di marzo 2024 Acred887.

2.19) Ccnl CALZATURE INDUSTRIA (054)

Con effetto dal mese di gennaio 2026, è stato aumentato il contributo mensile a carico del datore di lavoro dovuto al fondo assistenza sanitaria Sanimoda, passato da E. 14,00 ad E. 17,00, sulla base dell'accordo del 17/07/2024.

Ricordiamo che il contributo al fondo Sanimoda viene attivato inserendo la voce **578** sulle Voci Fisse, secondo le modalità descritte nell'aggiornamento di maggio 2019 Acred722.

Segnaliamo che è stato modificato anche l'importo delle quote dovute al fondo Sanimoda, riportate nel file generato dal programma '**DISTPRE4**' sulla procedura Stampe Accessorie.

2.20) Ccnl TESSILI INDUSTRIA (055)

Dal mese di gennaio 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 11/11/2024. L'aumento interessa le tabelle **1055** (tessili industria) e **1655** (settore tessili vari) ed è stato predisposto con l'aggiornamento di novembre 2024 Acred903.

Sempre dal mese di gennaio 2026, il contributo al fondo assistenza sanitaria integrativa Sanimoda aumenta ad E. 20,00 mensili a carico del datore di lavoro; la variazione è stata rilasciata con l'aggiornamento di novembre 2024 Acred903.

Ricordiamo che il contributo al fondo Sanimoda viene attivato inserendo la voce **578** sulle Voci Fisse, secondo le modalità descritte nell'aggiornamento di gennaio 2018 Acred678.

A decorrere dal 2026, per tutti i dipendenti in forza al 1° gennaio a tempo indeterminato, per finanziare l'ente bilaterale è dovuto un versamento annuo pari a E. 6,00 di cui E. 5,00 a carico dell'azienda ed E. 1,00 a carico del dipendente. Per attivare tale contributo deve essere indicata la voce **78A** sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto.

È importante sottolineare che, per il momento, non sono state stabilite le modalità di versamento del suddetto contributo.

Ricordiamo che è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva, sulla base dell'accordo del 28/07/2021. La modalità di gestione di tale elemento è descritta negli aggiornamenti di gennaio 2018 Acred677 e gennaio 2019 Acred710. Dal 2026, il valore dell'elemento di garanzia retributiva passa ad E. 350,00 annuali.

2.21) Ccnl LATERIZI INDUSTRIA (059)

Dal mese di gennaio 2026 decorre l'aumento del contributo a carico del datore di lavoro dovuto al fondo assistenza sanitaria, sulla base dell'accordo del 31/10/2025. Il contributo passa da E. 7,00 ad E. 12,00; la variazione è stata predisposta con l'aggiornamento di novembre 2025 Acred943.

2.22) Ccnl LAPIDEI ARTIGIANATO (064)

Dal mese di gennaio 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 5/03/2024. L'aumento interessa le tabelle **1064** e **1364** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di marzo 2024 Acred887.

2.23) Ccnl VIGILANZA PRIVATA (074)

Dal mese di dicembre 2025 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo del 16/02/2024. L'aumento interessa la tabella **1074** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di aprile 2024 Acred889. Precisiamo che il suddetto aumento è stato applicato sulle buste paga di dicembre 2025, sebbene non sia stato menzionato nella documentazione.

Segnaliamo inoltre che, nel mese di dicembre 2025, per il 3' livello (codice livello '06') è stata applicata la retribuzione di E. 1.567,31, mentre l'importo corretto sarebbe stato E. 1.591,31. Di conseguenza, con la busta paga del mese di gennaio 2026 vengono automaticamente erogati gli arretrati relativi al mese di dicembre. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni (straordinari, festività, assenze) e della percentuale di part-time. L'importo degli arretrati viene riportato sulla voce **04A**, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

2.24) Ccnl ISTITUTI SOSTENTAMENTO CLERO (076)

Dal mese di gennaio 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 14/01/2025. L'aumento interessa la tabella **1076** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di gennaio 2025 Acred909.

2.25) Ccnl SCUOLE PRIVATE ANINSEI (077)

Dal mese di gennaio 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 15/06/2024. L'aumento interessa la tabella **1077** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di settembre 2024 Acred901.

2.26) Ccnl ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI AGIDAE (079)

Sulla base dell'accordo del 20/01/2026, dal mese di gennaio 2026 è previsto un aumento del contributo obbligatorio a carico ditta relativo al fondo previdenza complementare Previfonder. Precisiamo che occorre indicare la nuova aliquota complessiva (ditta + dipendente) nel campo Quantità della voce **580** (già inserita sulle Voci Fisse per i dipendenti iscritti al fondo), come descritto nell'aggiornamento di febbraio 2025 Acred916.

2.27) Ccnl SCUOLE PRIVATE AGIDAE (081)

Sulla base dell'accordo del 3/07/2024, dal mese di gennaio 2026 l'integrazione della maternità passa dal 95% al 100%.

2.28) Ccnl COOPERATIVE SOCIALI (087)

Dal mese di gennaio 2026, i dipendenti inquadrati nel livello 'D1' che svolgono le mansioni indicate nell'art. 47 del rinnovo sottoscritto il 26/01/2024, devono passare al livello D2: tale passaggio deve essere effettuato dall'utente, operando sul servizio Dipendente – Inquadramento in corrispondenza dei dipendenti interessati.

Sempre dal mese di gennaio 2026, l'elemento temporaneo aggiuntivo non viene più erogato ai dipendenti interessati; la variazione è stata predisposta con gli aggiornamenti di febbraio 2024 Acred883 e gennaio 2025 Acred911, sulla base dell'accordo di rinnovo del 26/01/2024.

2.29) Ccnl LAVORO DOMESTICO (088)

Segnaliamo che, al momento del presente aggiornamento, non risultano ancora pubblicate le retribuzioni in vigore dal mese di gennaio 2026. Le retribuzioni sono state comunque aggiornate sulla base delle tabelle pubblicate da alcune fonti.

Sono state quindi aggiornate le retribuzioni sulle seguenti tabelle, con effetto dal mese di gennaio 2026:

- 1088 – lavoratori conviventi (tabella 'A')
- 1388 – lavoratori non conviventi (tabella 'C')
- 1488 – assistenza notturna (tabella 'D')
- 1588 – lavoratori studenti (tabella 'B')
- 1688 – presenza notturna categoria unica (tabella 'E')
- 1788 – assistenza non autosufficienti (tabella 'G')

2.30) Ccnl NETTEZZA URBANA (089)

Segnaliamo che, dall'anno 2026, è possibile erogare l'elemento retributivo aggiuntivo di produttività (ERAP), secondo le modalità previste nell'ipotesi di accordo sottoscritta il 9/12/2025.

L'elemento in questione deve essere erogato in riferimento all'anno solare precedente, tuttavia nell'accordo non è indicato il mese di erogazione, pertanto abbiamo previsto la possibilità di attivarlo in qualsiasi mese. Inoltre, devono sussistere le condizioni previste nell'ipotesi di accordo (assenza di accordo sui premi di risultato aziendale): la verifica di tali condizioni (e quindi la scelta di erogare l'elemento aggiuntivo di produttività) rimane a carico dell'Utente.

Per attivare l'erogazione dell'elemento, è sufficiente inserire la voce **04B**, senza alcun importo, sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati. Nel caso in cui l'erogazione riguardi la totalità dei lavoratori, è possibile indicare la voce 04B sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti' e dal mese successivo occorre storizzare il servizio senza la voce 04B per bloccare l'erogazione.

L'importo previsto (riportato nella colonna 2 della tabella 8089) viene proporzionato al numero di mesi utili presenti nell'anno precedente (da gennaio a dicembre); a tal fine, si considerano i ratei di ulteriore mensilità maturati nel periodo di riferimento e l'eventuale percentuale di part-time relativa a ciascun mese.

Precisiamo che gli importi sono stati determinati sulla scala parametrale valida per l'anno 2025, in quanto nell'ipotesi di accordo è riportata solamente la quota relativa al livello 3° (nuovo livello C2S).

Nel caso in cui debba essere erogato un importo inferiore a quello previsto, è possibile indicare, nel campo Importo Unitario della voce 04B, il valore da prendere a base per il calcolo: tale valore viene proporzionato al numero di mesi utili. In alternativa, è possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale.

La voce 04B è soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

2.31) Ccnl TELECOMUNICAZIONI (091)

Dal mese di gennaio 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 11/11/2025. L'aumento interessa le tabelle **1091 / 1391** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di novembre 2025 Acred945.

2.32) Ccnl ACQUA E GAS (098)

Dal mese di gennaio 2026 decorre la variazione dell'orario settimanale, che passa da 38,50 a 38,00 ore settimanali. È quindi necessario adeguare gli orari settimanali eventualmente definiti a livello di ditta o di dipendente. La variazione era già stata segnalata nell'aggiornamento di maggio 2025 Acred926.

2.33) Ccnl AGENZIE IMMOBILIARI E AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (099)

Dal mese di gennaio 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 19/05/2025. L'aumento interessa la tabella **1099** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di giugno 2025 Acred930.

2.34) Ccnl ASSOCIAZIONI UNEBA (108)

Con effetto dal mese di gennaio 2026, è stato aumentato il contributo a carico del datore di lavoro dovuto al fondo di assistenza sanitaria, passato da E. 6,00 ad E. 8,00 mensili (accordo di rinnovo del 20/12/2024). Ricordiamo che i contributi per assistenza sanitaria devono essere gestiti tramite le voci 578 / 57G (aggiornamento di gennaio 2025 Acred909).

2.35) Ccnl CINEAUDIOVISIVI (111)

Dal mese di gennaio 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'ipotesi di accordo del 23/07/2025. L'aumento interessa la tabella **1111** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di agosto 2025 Acred933.

Ricordiamo che era stata predisposta anche la tabella **1511**, senza gli aumenti previsti nell'ipotesi del 23/07/2025, in attesa dello scioglimento della riserva. In data 2/10/2025 è stato comunicato lo scioglimento della riserva, pertanto gli aumenti sono stati riportati anche sulla tabella **1511**, prevedendo inoltre il calcolo degli arretrati.

Nel caso in cui sia stata agganciata tabella **1511**, sulla busta paga di gennaio 2026 occorre erogare gli arretrati da gennaio a dicembre 2025: a tale scopo, occorre inserire la voce **04A** sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, indicando il valore '1' nel campo Quantità. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni dei singoli mesi (straordinari, festività, assenze), oltre eventualmente alle percentuali di part-time o di apprendistato. La somma degli arretrati viene riportata sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

2.36) Ccnl STUDI PROFESSIONALI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (121)

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 12/12/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1121**, alle seguenti decorrenze: gennaio 2026 / gennaio 2027. Con effetto dal mese di gennaio 2026, inoltre, è stata bloccata l'erogazione dell'IVC predisposta con l'aggiornamento di novembre 2025 Acred943.

Nell'accordo è stabilito che, a salvaguardia del valore reale delle retribuzioni, gli aumenti potranno assorbire le voci retributive "ad personam" fino a concorrenza del 50% dell'incremento contrattuale. Pertanto l'aumento contrattuale va a ridurre il superminimo riassorbibile (voce 01C) solamente al 50%. Nel caso in cui si decida di ridurre il superminimo riassorbibile fino al 100%, occorre indicare il valore convenzionale '2' nel campo Quantità della voce 01C.

Dal mese di gennaio 2026, aumenta anche l'importo dell'indennità mensile (IMC), ricordiamo che è possibile erogare tale indennità automaticamente indicando la voce 053 (aggiornamento di aprile 2025 Acred923).

2.37) Ccnl ALIMENTARI INDUSTRIA (122)

Dal mese di gennaio 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 28/05/2025. L'aumento interessa la tabella **1122** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di giugno 2025 Acred930.

2.38) Ccnl ISTITUTI INVESTIGATIVI E AGENZIE DI SICUREZZA (128)

Dal mese di gennaio 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 14/01/2025. L'aumento interessa la tabella **1128** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di febbraio 2025 Acred916.

2.39) Ccnl TESSILI CONFAPI (132)

Dal mese di gennaio 2025 decorre l'aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 18/02/2025. L'aumento interessa le tabelle **1132 / 1532 / 1432** (tessili vari), ed è stato predisposto con l'aggiornamento di febbraio 2025 Acred914.

2.40) Ccnl AGENZIE ASSICURAZIONE ANAPA (140)

Con la busta paga relativa al mese di gennaio 2026 viene erogata la seconda ed ultima tranne dell'indennità Una-tantum prevista nel rinnovo del 13/01/2025, rilasciato con l'aggiornamento di gennaio 2025 Acred910.

L'indennità spetta ai soli dipendenti in forza al 31/05/2024, in relazione al periodo da luglio 2020 a maggio 2024.

Per ricavare il numero di quote mensili spettanti, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima maturati nel suddetto periodo. L'importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ciascun mese. La somma erogata è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

2.41) Ccnl VIDEOFONOGRAFICI (142)

Con effetto dal mese di gennaio 2026, è stato aumentato il contributo a carico del datore di lavoro dovuto al fondo di assistenza sanitaria "Salute Sempre", passato da E. 10,00 ad E. 13,00 mensili (accordo del 14/04/2024). La variazione è stata predisposta con l'aggiornamento di maggio 2025 Acred926.

2.42) Ccnl GRAFICI CONFAPI (149)

Dal mese di gennaio 2026 decorre l'aumento retributivo previsto negli accordi sottoscritti in data 14/04/2025 e 08/04/2025. L'aumento interessa la tabella **1149** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di aprile 2025 Acred923.

2.43) Ccnl ALIMENTARI - Imprese non artigiane (151)

Dal mese di gennaio 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 6/06/2024. L'aumento interessa la tabella **1151** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di giugno 2024 Acred895.

2.44) Ccnl SERVIZI AUSILIARI (162)

Con l'aggiornamento di aprile 2025 Acred923, è stato predisposto il livello 'Dirigenti' ed è stata rilasciata la gestione della contribuzione all'ente bilaterale ENBIC anche per tale categoria.

Secondo quanto documentato nell'aggiornamento Acred923 sopra citato, oltre che nel precedente aggiornamento di novembre 2020 Acred780, il contributo ente bilaterale a carico del lavoratore, relativamente alla gestione speciale, corrisponde ad E. 5,00 per i dirigenti e ad E. 1,00 per gli altri dipendenti. Tuttavia, a causa di un errore veniva trattenuta la quota di E. 5,00 a tutti i dipendenti (ovviamente, in caso di attivazione del contributo ente bilaterale).

A seguito del presente aggiornamento, e con effetto dal mese di gennaio 2026, tale gestione è stata rettificata: adesso viene correttamente trattenuta la quota di E. 5,00 per i dirigenti e di E. 1,00 agli altri dipendenti.

2.45) Ccnl AGENZIE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA AISS (175)

Dal mese di gennaio 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo sottoscritto in data 26/11/2024. L'aumento interessa le tabelle dei minimi **1175 / 1475 / 1575** e scatti anzianità **2175**, ed è stato predisposto con l'aggiornamento di gennaio 2025 Acred909.

3) VARIAZIONI CONTRIBUTIVE – ANNO 2026

3.1) MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI

Alla data del presente aggiornamento, non sono ancora stati pubblicati, da parte dell'Inps, i valori rivalutati per l'anno **2026** relativamente a: minimali, limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, massimale contributivo ai fini pensionistici, massimale indennità Naspi (per contributo di licenziamento), massimali indennità CIG / FIS.

Con il presente aggiornamento, rilasciamo i valori calcolati da parte nostra, per l'elaborazione delle buste paga di gennaio 2026. Nel caso in cui i valori calcolati dall'Inps risultassero diversi da quelli di seguito indicati, rilasceremo un ulteriore aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).

Il valore del minimale giornaliero è stato aumentato ad E. **58,13** (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Ricordiamo che il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

Il limite relativo al contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. **56.224,00** annuali, corrispondenti ad E. **4.685,00** mensili. Ricordiamo che è possibile attivare il controllo dell'imponibile su base mensile, se si intende applicare il suddetto contributo nei singoli mesi in cui l'imponibile supera il limite mensile: a tale scopo, occorre indicare la voce **542** sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1 'Contributi aggiuntivi e CIG'). Indipendentemente dalla presenza della voce 542, viene sempre effettuato, in automatico, il conguaglio annuale del contributo aggiuntivo, sull'elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto.

Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. **122.295,00** annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce **498** sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1).

Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali. Ricordiamo che, per tali soggetti, in presenza di compensi sufficientemente elevati è necessario attivare il controllo mensile sul superamento del massimale annuale: a tale scopo, occorre indicare la voce **508** sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 5.4 'Gestione Inps').

È stato rivalutato anche il massimale dell'indennità di disoccupazione Naspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l'importo del contributo di licenziamento è passato ad E. **649,73** (41% di E. 1.584,70) ogni 12 mesi di anzianità, per le cessazioni avvenute nell'anno 2026. In caso di cessazione nel mese di dicembre 2025 e pagamento del contributo nel mese di gennaio 2026, viene applicato il valore del contributo in vigore nell'anno 2025 (E. 640,76).

Il massimale dell'indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. **2.543,15** per gli eventi dell'anno 2026.

Il massimale giornaliero dell'indennità relativa al congedo dei familiari di disabili gravi (art. 80, c. 2, Legge 388/2000) è passato a E. **119,15** per gli eventi dell'anno 2026.

Per quanto riguarda le indennità CIG / FIS usufruite nell'anno 2026, i valori dei "massimali unici" sono stati rivalutati come di seguito indicato (gli importi sono al netto del contributo 5,84%):

- massimale unico CIG / FIS escluso settore edili E. **1.340,56**
- massimale unico CIG edili (eventi atmosferici) E. **1.608,66**

Ricordiamo che i suddetti importi vengono utilizzati sia per il calcolo dell'eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens a seguito di autorizzazione.

Infine, segnaliamo che è stato modificato il massimale FSBA, aumentato ad E. **1.423,69** (su tale massimale non si applica il contributo 5,84%, conformemente alle indicazioni fornite dallo stesso fondo).

Precisiamo che quest'ultimo massimale viene considerato esclusivamente sulle voci 8B5 / 8B6.

3.2) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – OPERAI AGRICOLI

In attesa delle disposizioni ufficiali da parte dell'Inps, per gli operai agricoli (OTI / OTD) l'aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%, con effetto dal mese di gennaio 2026.

Le tabelle contributive interessate dall'aumento sono: 12096 / 12275 / 12276 / 12277 / 12278.

3.3) DECONTRIBUZIONE SUD – ANNO 2026

Dal mese di gennaio 2026, la decontribuzione viene applicata ai dipendenti a tempo indeterminato in forza al 31/12/2025; inoltre, la percentuale passa dal 25% al 20% e l'importo massimo mensile da E. 145,00 ad E. 125,00 (circolare Inps n. 32 del 30/01/2025 – aggiornamento di febbraio 2025 Acred914).

Qualora si ritenga più “prudente” non applicare la decontribuzione in attesa di indicazioni da parte dell’Inps, è sufficiente bloccare o eliminare la voce 8E1 indicata sulle Voci Fisse (aggiornamento Acred914 sopra citato).

Precisiamo inoltre che, qualora si continui ad applicare la decontribuzione, sulla denuncia Uniemens vengono riportate le causali indicate nella circolare n. 32/2025 sopra citata.

Infine precisiamo che, in attesa di indicazioni da parte dell’Inps, per il momento restano escluse dalla decontribuzione le regioni Marche e Umbria (come confermato anche da Inps sul forum di Assosoftware), sebbene tali regioni siano state incluse nella ZES dalla legge n. 171 del 18/11/2025.

3.4) FONDO TESORERIA – ANNO 2026

Sulla base della Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199 del 30/12/2025), i datori di lavoro che, nell’anno 2025, hanno avuto una forza lavoro di almeno 60 dipendenti, dall’anno 2026 devono iniziare a versare al Fondo di Tesoreria le quote di Tfr maturate (escluse quelle destinate a fondi di previdenza complementare).

Al momento del presente aggiornamento, non è ancora stato chiarito se, per le aziende che rientrano nella nuova normativa, le causali da utilizzare sulla denuncia Uniemens per il versamento delle quote di Tfr al Fondo Tesoreria, oltre che per le altre somme da conguagliare con lo stesso Fondo (liquidazioni, anticipi, ecc.), siano le stesse adottate fino ad oggi.

Inoltre, non è chiaro se il limite di 60 dipendenti vale anche per le aziende che hanno iniziato l’attività nell’anno 2025: secondo le ultime anticipazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware, per tali aziende il limite rimarrebbe di 50 dipendenti.

In conseguenza dei dubbi sopra riportati, e tenendo conto di quanto consigliato da Assosoftware in un apposito comunicato relativo all’applicazione delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, consigliamo di non attivare il versamento al Fondo Tesoreria per le aziende che assumerebbero tale obbligo in base alla nuova normativa.

4) VARIAZIONI FISCALI – ANNO 2026

4.1) VARIAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026

La Legge di Bilancio 2026 (legge 30/12/2025 n. 199) ha previsto una serie di modifiche in ambito fiscale; di seguito, sono elencate le principali variazioni che interessano la gestione del sostituto d'imposta:

- Riduzione dell'aliquota Irpef relativa al secondo scaglione di reddito (art.1, comma 3). Per i redditi compresi tra E. 28.000,01 ed E. 50.000,00, l'aliquota passa dal 35% al 33%. *Con il presente aggiornamento, sono state modificate le tabelle utilizzate nel calcolo dell'Irpef su base mensile e annuale, con effetto dal mese di gennaio 2026.*
- Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività (comma 9), la cui aliquota passa dal 5% al 1%. È anche aumentato l'importo massimo detassabile, passato da E. 3.000 o E. 4.000 ad E. 5.000, mentre è rimasto invariato il limite di reddito dell'anno precedente (E. 80.000). *Con il presente aggiornamento, sono stati modificati l'aliquota e l'importo massimo dei premi detassabili (portato sempre ad E. 5.000), con effetto dal mese di gennaio 2026.*
- Detassazione degli incrementi retributivi corrisposti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1/01/2024 ed il 31/12/2026 (comma 7). Per i soggetti che hanno avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore ad E. 33.000 nell'anno 2025, i suddetti incrementi retributivi "corrisposti nell'anno 2026", possono essere esclusi dall'imponibile a tassazione ordinaria e assoggettati ad un'imposta sostitutiva del 5%. *Al momento non è possibile applicare questa novità normativa, per i motivi spiegati più avanti.*
- Detassazione delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo e per lavoro a turni (commi 10-11). Per i soggetti che hanno avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore ad E. 40.000 nell'anno 2025, le somme in questione possono essere escluse dall'imponibile a tassazione ordinaria e assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 15%. La norma riguarda i settori diversi dal turismo (settori nei quali non è previsto il trattamento integrativo speciale). *Al momento, questa novità normativa non può essere applicata, per i motivi spiegati più avanti.*
- Proroga del trattamento integrativo speciale del settore turismo (comma 18), in relazione al periodo dal 1/01/2026 al 30/09/2026, alle stesse condizioni e nella stessa misura previste per l'anno 2025. *Restano quindi invariate le modalità di gestione del suddetto trattamento, rispetto all'anno precedente.*
- Riduzione delle detrazioni relative ad alcuni oneri, limitatamente ai redditi superiori ad E. 200.000 (comma 4), allo scopo di annullare l'effetto della riduzione dell'aliquota Irpef relativa al secondo scaglione di reddito. *Riteniamo che questa riduzione delle detrazioni possa essere applicata solo in fase di dichiarazione dei redditi.*
- Aumento della parte esente dei buoni pasto elettronici (comma 14), passato da 8 a 10 euro. *Ricordiamo che sia il valore esente che il valore imponibile dei buoni pasto vanno indicati su apposite voci (06H / 06E, elenco voci fisso punto 2.2.1, elenco variazioni mensili punto 3.9.1); la variazione rimane quindi a carico dell'Utente.*

Tutte le variazioni sopra elencate sono entrate in vigore dal 1/01/2026, tuttavia alcune di esse non possono essere ancora applicate, in quanto non sono state fornite le indicazioni necessarie da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Come anticipato, per il momento non è possibile applicare la detassazione degli aumenti retributivi (comma 7), in quanto sussistono numerosi dubbi nell'interpretazione della norma. In particolare, non è chiaro se vanno considerati detassabili anche gli aumenti decorrenti da periodi precedenti al 2026 (in relazione alle somme effettivamente erogate nell'anno 2026), oppure se vanno considerati soltanto gli aumenti che ricadono nell'anno 2026: come è evidente, si tratta di un punto fondamentale da chiarire, per poter individuare con certezza le somme oggetto di detassazione.

Non è chiaro neppure se vanno considerati soltanto gli aumenti previsti dai contratti nazionali, oppure anche quelli previsti da contratti territoriali e aziendali, ed eventualmente quali requisiti devono avere questi ultimi contratti per essere validi ai fini della detassazione. Occorre inoltre chiarire se vanno considerati o meno gli effetti degli elementi "assorbibili" a seguito di aumenti contrattuali (superminimi o ad personam, anticipi su futuri aumenti, ecc.).

Sussistono dei dubbi anche su quali siano gli "effetti" degli aumenti che devono essere considerati: ad esempio se, oltre agli effetti sulla retribuzione ordinaria, vanno considerati anche quelli sulle mensilità aggiuntive, sugli straordinari e sulle maggiorazioni, sulle carenze o integrazioni di malattia, maternità, infortuni.

Per quanto riguarda la detassazione delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno e festivo e per lavoro a turni (commi 10-11), sono necessarie indicazioni dettagliate per individuare le somme da detassare, anche in considerazione della necessità di escludere dalla detassazione le somme che "*sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria*". A titolo di esempio, in caso di lavoro straordinario notturno o festivo, non è chiaro se la retribuzione al netto della maggiorazione debba essere considerata "retribuzione ordinaria" e, quindi, esclusa dalla detassazione.

Inoltre, non è chiaro come debbano essere considerati gli effetti che gli aumenti retributivi detassabili (comma 7) hanno sulle maggiorazioni detassabili (commi 10-11) e se occorre evitare la "sovraposizione" dei due tipi di detassazione.

Per entrambe le nuove detassazioni, infine, è necessario che vengano istituiti gli appositi codici tributo da utilizzare per il versamento delle imposte sostitutive. Precisiamo, tuttavia, che la sola istituzione dei nuovi codici tributo NON è sufficiente per poter predisporre una corretta gestione delle nuove detassazioni.

Tenendo conto sia dei numerosi dubbi sopra elencati, sia di quanto consigliato da Assosoftware in un apposito comunicato, per il momento non è stata predisposta la gestione delle nuove detassazioni relative agli aumenti retributivi (comma 7) ed alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo e per lavoro a turni (commi 10-11).

Restiamo quindi in attesa di indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate; facciamo presente che, molto probabilmente, la gestione delle nuove detassazioni non potrà essere predisposta in tempo utile per le buste paga di gennaio.

4.2) ADDIZIONALE COMUNALE – ACCONTO 2026

Ricordiamo che l'**aconto** dell'addizionale comunale viene calcolato automaticamente con l'elaborazione della busta paga relativa al mese di gennaio dell'anno di competenza (2026). Per individuare il comune di residenza al 1° gennaio, viene adottato lo stesso criterio previsto negli anni precedenti (aggiornamento di febbraio 2007 Acred305).

La trattenuta dell'aconto viene effettuata in 9 rate, a partire dalla busta paga del mese di febbraio (aziende che adottano il criterio di "cassa"), oppure dalla busta del mese di marzo (criterio di "competenza"). Come negli anni precedenti, se il valore dell'aconto risulta inferiore ad E. 10,00, la trattenuta viene effettuata in un'unica soluzione.

Ricordiamo che, per le aziende attivate a partire dal mese di gennaio 2026 (con dipendenti già in forza), se si vuole ottenere il calcolo automatico dell'aconto addizionale comunale, è necessario indicare il valore dell'imponibile Irpef annuale e della ritenuta Irpef netta annuale sul servizio Cedolini – Anno Precedente, in corrispondenza del mese di dicembre 2025.

In alternativa, l'importo dell'acconto addizionale comunale può essere indicato sulla voce 753, inserendola sulle Variazioni Mensili di gennaio 2026 (elenco voci variabili, 4.6 'Varie Irpef e addizionali').

ATTENZIONE: Per quanto riguarda i nuovi Utenti, che iniziano ad elaborare le buste paga a partire dal mese di gennaio 2026, segnaliamo che è necessario effettuare preventivamente l'aggiornamento delle aliquote relative alle addizionali comunali, secondo le modalità indicate nell'aggiornamento di dicembre 2025 Acred945.

4.3) ADDIZIONALE REGIONALE – ANNO 2026

Per la regione **Emilia-Romagna**, è stato aggiornato il calcolo dell'addizionale regionale per l'anno di competenza 2026, impostando le seguenti aliquote progressive per scaglioni di reddito: 1,33% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,78% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 3,33% oltre E. 50.000.

La variazione ha effetto dall'elaborazione del mese di gennaio (in caso di cessazione del rapporto).

4.4) RATEIZZAZIONI ANNO PRECEDENTE (2025)

Dal mese di gennaio 2026 vengono trattenute le rate relative al trattamento integrativo L. 21/2020 da recuperare a seguito del conguaglio effettuato nel mese di dicembre 2025. Le modalità di versamento delle rate relative a tale trattamento, sono rimaste invariate rispetto agli anni precedenti (aggiornamento di gennaio 2021 Acred785): viene utilizzato il tributo 1701, indicando il mese in cui viene effettuata la ritenuta e l'anno d'imposta a cui si riferisce la stessa ritenuta (quindi '01/2025', '02/2025', ecc.), come espressamente previsto nella circolare n. 29/E del 14/12/2020.

Dal mese di gennaio 2026 vengono trattenute anche le rate dell'ulteriore trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione previsti dalla L. 207/2024, da recuperare a seguito del conguaglio effettuato nel mese di dicembre 2025.

Per quanto riguarda il versamento di tali somme, sussistono alcuni dubbi sulle modalità da adottare:

- Le rate del trattamento integrativo L. 207/2024 devono essere versate utilizzando il tributo 1704, sul quale occorre indicare il mese e l'anno in cui è stata effettuata la trattenuta (quindi '01/2026', '02/2026', ecc.). Tale modalità, espressamente prevista nella risoluzione n. 9/E del 31/01/2025, comporta il problema che l'eventuale recupero dello stesso trattamento relativo all'anno 2026 (ad esempio in caso di cessazione del rapporto) sarebbe riportato sullo stesso tributo e con lo stesso periodo di riferimento, perciò i due importi dovrebbero essere sommati tra loro sul modello F24, rendendo impossibile distinguerli a posteriori (ad esempio per il modello 770/2027).
- Le rate dell'ulteriore detrazione L. 207/2024 dovrebbero essere versate utilizzando il tributo 1066, istituito dalla risoluzione n. 6/E del 28/01/2021 per il versamento delle rate dell'ulteriore detrazione prevista dalla L. 21/2020 (abolita dall'anno 2022). Tuttavia, la possibilità di utilizzare il tributo 1066 per versare le rate dell'ulteriore detrazione L. 207/2024 è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate soltanto sul forum di Assosoftware. Inoltre, la suddetta risoluzione n. 6/E del 2021 ha stabilito che sul tributo 1066 va indicato il mese in cui viene effettuata la ritenuta e l'anno d'imposta a cui si riferisce la stessa ritenuta (quindi '01/2025', '02/2025', ecc.), secondo criteri analoghi a quelli previsti per il tributo 1701, che differiscono dai criteri adottati per il tributo 1704.

In conseguenza di quanto sopra indicato, è possibile che debba essere rilasciato un successivo aggiornamento per quanto riguarda il versamento delle rate relative sia all'ulteriore trattamento integrativo che all'ulteriore detrazione L. 207/2024, nel caso in cui vengano fornite nuove indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Precisiamo che sull'Archivio Tributi, in corrispondenza dei tributi relativi alle rate del trattamento integrativo L. 21/2020 (tributo 1701) ed anche dell'ulteriore trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione L. 207/2024 (tributi 1704 e 1066), viene aggiunta la sigla 'DR'; tale sigla non viene riportata sul modello F24.

Sia per il trattamento integrativo L. 21/2020, sia per l'ulteriore trattamento e l'ulteriore detrazione L. 207/2024, qualora sul mese di gennaio venga effettuato il conguaglio fiscale dell'anno precedente, le rate eventualmente da trattenere vengono sempre rideterminate, anche nel caso in cui non cambi l'importo complessivo. In tal caso, sul mese di gennaio viene trattenuta e versata la "nuova" prima rata, mentre le rate successive vengono trattenute a partire dal mese di febbraio.

Ricordiamo, inoltre, che le rate delle addizionali regionali e comunali di competenza dell'anno precedente (2025) vengono trattenute a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale. In generale, quindi, la trattenuta inizia con la busta paga del mese di gennaio. Se, invece, sul mese di gennaio viene attivato il conguaglio fiscale dell'anno precedente, la trattenuta delle rate inizia con la busta paga relativa al mese di febbraio.

Il numero delle rate da trattenere viene predisposto automaticamente, in modo tale che l'ultima rata risulti trattenuta sulla busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di "cassa"), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di "competenza"). Come negli anni precedenti, se l'importo complessivo delle rate risulta inferiore ad E. 12,00, la trattenuta viene effettuata in un'unica soluzione.

Per tutte le rateizzazioni relative all'anno precedente (addizionali regionali e comunali, trattamento integrativo L. 21/2020, ulteriore trattamento e ulteriore detrazione L. 207/204), ricordiamo che:

- in presenza di più cedolini nello stesso mese, la rata viene trattenuta sul cedolino di fine mese;
- in caso di cessazione del rapporto, viene sempre trattenuta l'intera somma residua.

Per quanto riguarda l'addizionale relativa ai comuni derivanti da fusione, ricordiamo che, nei casi in cui risulta compilato il campo 'Codice catastale da fusione comuni' (finestra 'Tabelle – Comuni') sul modello F24 viene riportato il suddetto codice catastale, in luogo del codice catastale originario (aggiornamento di gennaio 2020 Acred743).

Ricordiamo infine che, per le aziende attivate a partire dal mese di gennaio 2026 (con dipendenti già in forza), gli importi dell'addizionale regionale e del saldo addizionale comunale da trattenere a rate, possono essere indicati negli appositi campi previsti sul servizio Cedolini – Anno Precedente, in corrispondenza del mese di dicembre 2025.

In alternativa, i suddetti importi possono essere indicati sulle voci 679 (addizionale regionale) e 769 (saldo addizionale comunale), inserendole sulle Variazioni Mensili di gennaio 2026 (elenco voci variabili, 4.6 'Varie Irpef e addizionali').

4.5) CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE (2025)

Con la busta paga relativa al mese di gennaio 2026, è possibile effettuare il conguaglio fiscale dell'anno precedente (2025).

Ricordiamo che il conguaglio dell'anno precedente non può essere effettuato sulla busta paga relativa al mese di febbraio.

Precisiamo che è necessario effettuare il conguaglio relativo all'anno 2025, sul mese di gennaio 2026, nel caso in cui le buste paga di dicembre siano state elaborate PRIMA del rilascio dell'aggiornamento Acred945 del 23/12/2025: in tale condizione, il conguaglio è necessario (quantomeno) per l'aggiornamento delle addizionali comunali.

Naturalmente, possono esserci altre motivazioni per effettuare il conguaglio dell'anno precedente: ad esempio, il dipendente potrebbe aver comunicato al sostituto alcuni dati relativi al conguaglio fiscale (ulteriori redditi, familiari a carico, cambio di residenza nei termini previsti, ecc.) dopo l'elaborazione delle buste paga di dicembre.

Per attivare il conguaglio fiscale dell'anno precedente a livello di singolo dipendente, è sufficiente inserire la voce **606** sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall'elenco delle voci al punto 4.2 ('Conguaglio Anno Precedente'), in corrispondenza dell'opzione 'Attiva il conguaglio': in tal modo, viene riportato il valore '**1**' nel campo Quantità.

Nel caso in cui il conguaglio dell'anno precedente debba essere attivato per l'intera ditta, la voce **606** può essere inserita sulle Voci Fisse a livello di ditta (anziché sulle Variazioni Mensili dei dipendenti), effettuando una storicitizzazione in data 01/01/2026 e riportando comunque il valore '**1**' nel campo Quantità. In questo caso, occorre effettuare anche un'ulteriore storicitizzazione sul mese successivo (01/02/2026), cancellando la voce 606 dalle Voci Fisse.

È possibile attivare il conguaglio dell'anno precedente, a livello di ditta, anche tramite il campo 'Mese del Conguaglio', sul servizio Ditta – Abilitazione: tale modalità può essere utilizzata se si intende posticipare abitualmente, al mese di gennaio, il conguaglio fiscale dei dipendenti dell'azienda (da utilizzare, in particolare, per le aziende che elaborano le buste paga nel corso dello stesso mese di competenza, operando con il criterio delle presenze "differite").

Ricordiamo che l'Irpef derivante dal conguaglio dell'anno precedente viene riportata sul modello F24 con i codici tributo 1001 per i conguagli a debito e 6781 per quelli a credito (visibili, sull'Archivio Tributi, come '1001 AP' e '6781 AP'). Anche i crediti delle addizionali regionali e comunali derivanti dal conguaglio anno precedente sono riportati sul codice tributo 6781 (visibili, sull'Archivio Tributi, come '6781 RP' per la regionale e '6781 CP' per la comunale).

L'eventuale differenza risultante dal conguaglio del trattamento integrativo L. 21/2020 relativo all'anno precedente viene determinata considerando l'importo spettante e l'importo erogato nel corso

dell'anno, quest'ultimo tenendo conto anche dell'eventuale somma da recuperare a rate, se risultante dal conguaglio effettuato su dicembre.

Il trattamento integrativo L. 21/2020 derivante dal conguaglio anno precedente, erogato o trattenuto sulla busta paga di gennaio 2026, è riportato sul tributo 1701 con periodo '12/2025' (circolare n. 29/E del 14/12/2020). Sull'Archivio Tributi viene indicata la sigla aggiuntiva 'AP' se a credito, 'DP' se a debito, 'PR' sulle rate.

Il conguaglio dell'ulteriore trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione previsti dalla L. 207/2024 avvengono secondo modalità analoghe a quelle previste nel mese di dicembre, documentate nell'aggiornamento Acred945 del 23/12/2025.

Nel conguaglio dell'anno precedente vengono considerati anche gli importi del trattamento e della detrazione che sono stati applicati nel mese di dicembre, al fine di determinare le somme da erogare o recuperare calcolando la differenza rispetto alle somme spettanti. L'eventuale recupero viene effettuato in 10 rate qualora la differenza tra la somma da recuperare e la somma erogata sia maggiore di 60 euro; come nel mese di dicembre, viene rateizzata la sola differenza, mentre la parte che serve a "compensare" la somma erogata viene trattenuta nello stesso mese, unitamente alla prima rata.

Precisiamo che, in caso di rateizzazione dell'ulteriore detrazione da recuperare, la somma a credito che è stata indicata sulla busta paga di dicembre, al netto della rata trattenuta nello stesso mese, viene indicata come somma a debito sulla busta paga di gennaio, in quanto tale somma deve essere considerata a tutti gli effetti come un credito Irpef derivante dal conguaglio di dicembre e, quindi, deve andare ad aumentare l'Irpef risultante dal conguaglio dell'anno precedente.

Il trattamento integrativo L. 207/2024 derivante dal conguaglio anno precedente, erogato o trattenuto sulla busta paga di gennaio 2026, viene riportato sul tributo 1704 con periodo '01/2026', corrispondente al mese di erogazione o recupero della somma (risoluzione n. 9/E del 31/01/2025). Sull'Archivio Tributi viene indicata la sigla aggiuntiva 'AP' se a credito, 'DP' se a debito, 'PR' sulle rate; tali sigle non sono riportate sul modello F24.

Le rate dell'ulteriore detrazione L. 207/2024 derivanti dal conguaglio anno precedente, trattenute nei mesi successivi a quello del conguaglio, sono riportate sul tributo 1066, indicando il mese in cui viene effettuata la ritenuta e l'anno d'imposta a cui si riferisce la stessa ritenuta (risoluzione n. 6/E del 28/01/2021); sull'Archivio Tributi viene aggiunta la sigla 'PR', non riportata sul modello F24. In merito all'utilizzo del tributo 1066, valgono gli stessi dubbi citati nel punto 4.5.

Per quanto riguarda l'addizionale regionale calcolata sul conguaglio dell'anno precedente, precisiamo che vengono gestite le stesse detrazioni e deduzioni previste sul conguaglio dell'anno corrente (aggiornamento Acred945 del 23/12/2025).

Tuttavia, le detrazioni prevista dalla regione Lazio e dalla provincia di Bolzano sono riportate sulla voce 66Y (anziché 66X), mentre la deduzione prevista dalla provincia di Trento è riportata sulla voce 66S (anziché 66R).

Nel caso in cui si intenda attivare il calcolo delle detrazioni per figli sull'addizionale regionale relativa all'anno precedente, occorre inserire la voce 66V (anziché 66U) sulle Variazioni Mensili di gennaio, indicando la percentuale di carico dei figli nel campo Quantità ed eventualmente il numero di mesi utili complessivi nel campo Importo Unitario.

L'eventuale conguaglio dell'imposta sostitutiva sulle somme detassate relative all'anno precedente, può essere effettuato secondo le stesse modalità adottate negli anni precedenti (vedere aggiornamento di gennaio 2020 Acred743).

4.6) RECUPERO TRATTAMENTO INTEGRATIVO L. 207/2024

Ricordiamo che, con la comunicazione del 3/01/2026, abbiamo segnalato una situazione nella quale veniva erroneamente rateizzato il recupero del trattamento integrativo L. 207/2024, rilasciando contestualmente la relativa rettifica.

Nella stessa comunicazione abbiamo anche previsto la possibilità di "forzare" il comportamento precedente alla rettifica, per quanto riguarda le buste paga già elaborate in via definitiva, al fine di evitare un diverso netto in busta al momento della rielaborazione dovuta alla rivalutazione del Tfr. Per attivare la suddetta "forzatura" doveva essere indicato il valore convenzionale '1' nel campo Importo Unitario della voce 68G, sulle Variazioni Mensili di dicembre.

Nei casi in cui, sulle buste paga di dicembre 2025, è stata attivata la suddetta "forzatura" (valore '1' nel campo Importo Unitario della voce 68G), ottenendo quindi il recupero rateizzato del trattamento integrativo L.207/2024 nonostante tale recupero dovesse essere effettuato in un'unica soluzione, sulle buste paga di gennaio 2026 viene automaticamente effettuato il recupero delle rate residue, senza che sia necessario alcun intervento da parte dell'Utente.

Precisiamo che, per ottenere il suddetto automatismo, non occorre attivare il conguaglio dell'anno precedente.

4.7) TASSAZIONE SEPARATA TFR – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.

Per quanto riguarda la tassazione separata sul Tfr, in assenza di diverse indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche per l'anno 2026 si continua ad applicare la clausola di salvaguardia istituita dall'art. 1, comma 9, legge 296/2006 e confermata dall'art. 2, comma 514, legge 244/2007. Le modalità di applicazione della clausola, indicate nella circolare 15/E del 16/03/2007, sono state documentate negli aggiornamenti di gennaio 2007 Acred301 e marzo 2007 Acred307.

Come negli anni precedenti, viene effettuato un doppio calcolo della tassazione sul Tfr, al fine di applicare la tassazione più conveniente tra quella determinata in base agli scaglioni ed alle aliquote in vigore nell'anno corrente, e quella che risulta dall'applicazione degli scaglioni e delle aliquote in vigore al 31/12/2006 (espressamente citati nella legge 296/2006).

5) ALTRE VARIAZIONI – GENNAIO 2026

5.1) PERMESSI PER CURE ONCOLOGICHE

Con il presente aggiornamento, vengono rilasciate le voci da utilizzare, a partire dal mese di gennaio 2026, per gestire i permessi oncologici indennizzati all'66,66%, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 152 del 19/12/2025.

La voce da utilizzare per indicare le ore di assenza è la **1HD**, che deve essere inserita in corrispondenza dei singoli giorni interessati, preferibilmente tramite la finestra '*Orario singola voce*'. In presenza della voce 1HD, viene automaticamente elaborata la voce **3H7**, relativa alla corrispondente indennità.

Come le altre voci relative ai permessi indennizzati usufruiti in modalità oraria, anche la voce 1HD si trova nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2.1 "*Permessi e congedi indennizzati*".

Sulla denuncia Uniemens, i permessi oncologici indennizzati al 66,66% sono riportati nelle sezioni Settimane e Calendario, con il codice evento '**PCM**'. Viene indicato il tipo di copertura ('2'), determinato su base settimanale o giornaliera.

Viene calcolata anche la "*Differenza accredito*", corrispondente alla mancata retribuzione a carico del datore di lavoro.

Nella sezione Calendario viene indicato il numero di ore di assenza relative ad ogni giorno interessato.

La causale per il conguaglio dell'indennità relativa ai suddetti permessi è riportata nella sezione **Info Causali** della denuncia Uniemens con il codice causale '**0060**'. La stessa causale viene quindi sommata al totale a credito della denuncia.

Sia nella sezione Calendario che nella sezione Info Causali, occorre indicare il codice fiscale del soggetto "dante causa", ossia il soggetto per il quale viene usufruito il permesso, che può essere lo stesso dipendente oppure un figlio a carico.

Per individuare il codice fiscale in questione si fa riferimento al servizio Dipendente – Detrazioni e ANF: nel caso in cui il soggetto dante causa sia lo stesso dipendente, occorre barrare la casella "*CF dipendente disabile*", altrimenti il codice fiscale del figlio a carico va indicato nel campo "*1' Familiare disabile (o figlio 3' evento)*".

5.2) MOVIMENTI CONTABILI – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Con effetto dall'anno 2026, è stato predisposto un nuovo movimento contabile per indicare l'accantonamento a previdenza complementare delle quote di Tfr relative all'anno precedente, recuperate tramite la voce **45A** (preesistente).

Prima del presente aggiornamento, le suddette quote venivano riportate sul movimento '*Accantonamento TFR previdenza complementare*' (codice 2023502), con il conto '*Tfr esercizio (E)*' in dare ed il conto '*Fondo previd. compl.*' in avere, ossia sullo stesso movimento utilizzato per l'accantonamento a previdenza complementare delle quote relative all'anno corrente

Sul nuovo movimento '*Accantonamento TFR previdenza complementare*' (codice **2004003**) viene invece indicato il conto '*Fondo accantonamento TFR*' in dare ed il conto '*Fondo previd. compl.*' in avere, andando così a movimentare il conto sul quale era stato accantonato il Tfr relativo all'anno precedente.

5.3) COSTO DEL PERSONALE – COSTO ACCORPATO

Ricordiamo che con l'aggiornamento di ottobre 2018 Acred704, è stata predisposta la stampa '**costipaghe-accorpato.pdf**', sulla quale sono riportati i dati contabili relativi al costo del personale, raggruppati e totalizzati per "categorie" di costo.

A seguito delle richieste pervenuteci, è stata modificata l'esposizione del costo relativo al TFR precedentemente descritto come "**TFR azienda**". Ricordiamo che la somma in questione corrisponde al Tfr maturato nell'anno di competenza più la rivalutazione, non versato a previdenza complementare o al Fondo Tesoreria, senza distinzione tra quanto accantonato a fine anno e quanto erogato nel corso dello stesso anno in forma di anticipo o liquidazione.

Allo scopo di rendere più chiaro il prospetto generato a fine anno, il dato in questione è stato suddiviso tra quanto erogato e quanto accantonato a fine anno, indicando separatamente l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione.

Generando il costo nella modalità "Mensile con residui" o "Annuale con residui", si ottengono adesso i seguenti dati:

- "**TFR erogato**" – corrispondente al TFR esercizio erogato
- "**TFR accantonato**" – corrispondente al TFR esercizio accantonato a fine anno
- "**Imposta su rivalutazione TFR**" – corrispondente all'imposta sostitutiva sulla rivalutazione

Precisiamo che per "TFR esercizio" si intende la sommatoria delle quote di TFR maturate nell'anno, non versate alla previdenza complementare o al Fondo Tesoreria, più la rivalutazione del fondo già accantonato nell'anno precedente, al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione.

Nel caso in cui il costo del personale venga prodotto nella modalità "Mensile con ratei", vengono riportati i seguenti dati in sostituzione di quelli elencati nel paragrafo precedente:

- "**Quote TFR maturate**" – corrispondente alle quote di TFR maturate (indipendentemente dall'erogazione)
- "**Rivalutazione TFR**" – corrispondente alla rivalutazione al lordo dell'imposta sostitutiva

Precisiamo che la nuova modalità di esposizione del TFR viene adottata anche in relazione a periodi pregressi già elaborati.

5.4) DICHIARAZIONE PER TRATTAMENTO SPECIALE SETTORE TURISMO

È stata aggiornata la stampa della dichiarazione relativa al trattamento integrativo speciale del settore turismo, generata dal programma '**SEGNATUR**' sulla procedura Stampe Accessorie_(elenco programmi, 1.3 'Stampe di controllo').

Con il presente aggiornamento, sulla stampa della dichiarazione sono stati modificati i riferimenti normativi per l'anno 2026 (art. 1, commi 18-19-20, legge 199/2025), oltre all'anno di competenza del reddito (2025).

Quest'anno, il periodo interessato va dal 1/01/2026 al 30/09/2026 (stessi mesi previsti nell'anno 2025): le date in questione devono essere indicate nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura.

Ricordiamo che il programma 'SEGNATUR' è stato rilasciato con l'aggiornamento di settembre 2023 Acred868 per l'anno 2023, poi è stato modificato con l'aggiornamento di maggio 2024 Acred892 per l'anno 2024 e con l'aggiornamento di settembre 2025 Acred935 per l'anno 2025. Restano valide le indicazioni fornite con i suddetti aggiornamenti per quanto riguarda il calcolo, l'erogazione in busta paga e la compensazione su F24 del trattamento integrativo speciale.